

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LE MISURE ECCEZIONALI
DI SOSTEGNO DEL MERCATO NEI SETTORI DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME – DM 193915
del 05/04/2023.**

Sommario

1. PREMESSA	2
2. FONTI NORMATIVE	2
3. SOGGETTI COINVOLTI	5
4. SOGGETTI BENEFICIARI	5
5. ENTITA' DEGLI AIUTI	7
5.1 Cumulo dei sostegni	7
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO	8
6.1 Tipologie di intervento	9
6.2 Documentazione da allegare in domanda	18
7. DIMENSIONE DI IMPRESA E IMPRESA UNICA	21
8. RICHIESTA LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL SOSTEGNO	22
9. ANTIMAFIA e DURC	22
10. ISTRUTTORIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA	23
11. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO E CONTROLLI AMMINISTRATIVI	23
12. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA	25
13. PROSECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA E AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE	26
14. COMUNICAZIONE DATI DELLE DOMANDE AD AGEA COORDINAMENTO E CONTROLLI NAZIONALI	26
15. DETERMINAZIONE IMPORTO LIQUIDABILE	27
16. LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE	27
17. CONTROLLI IN LOCO	27
18. INFORMATIVA PRIVACY	28
19. PUBBLICAZIONE SITO ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA E MODULISTICA TECNICA	28
20. CRONOPROGRAMMA	29

1. PREMESSA

Con DM 193915 del 05/04/2023 è stato disposto un intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022

Tali perdite sono dovute all'introduzione di restrizioni sanitarie necessarie per debellare l'influenza aviaria, previste dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili s.m.i, integrato dal regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione.

L'intervento è finalizzato dunque a ristabilire in breve tempo la produzione degli imprenditori del settore avicolo e a far fronte alla crisi derivata dai focolai di Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1. Il sostegno economico ristora anche le aziende della filiera che, benché non ubicate all'interno delle zone di restrizione sanitarie, hanno comunque subito, nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022, danni indiretti e indipendenti dalla loro volontà nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende colpite dalle misure sanitarie restrittive di polizia veterinaria situate nelle zone focolaio di influenza aviaria.

Il danno subito dalle aziende è calcolato sulla base del valore di mercato degli animali e dei prodotti avicoli immediatamente prima che insorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto di epizoozia.

Per il sostegno alle aziende avicole previsto dal DM 193915, tenuto conto delle risorse di cui al DM n. 216437 del 12 maggio 2022, è complessivamente disponibile lo stanziamento di euro 40.000.000,00 (*quaranta milioni/00*) ai sensi dell'articolo 1, comma 528, della legge di bilancio n.234 del 30 dicembre 2021. Dalla somma indicata, euro 3.000.000,00 sono destinati alle imprese operanti nel settore della trasformazione, ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»."

Le risorse sono state appostate sul capitolo n. 7098 pg 01 "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sono state trasferite all'AGEA mediante decreto direttoriale PQAI n. 633766 del 12 dicembre 2022.

Agli indennizzi riconosciuti in base al DM 193915 sono eventualmente detratti gli aiuti già percepiti, per le stesse fattispecie di danno, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 216437, del 12 maggio 2022 e del Reg. UE 2023/834.

2. FONTI NORMATIVE

- gli articoli 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c) e gli articoli 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;
- il Regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime «de minimis» concessi dallo Stato;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia

di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c);

- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;
- gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicati in GU 2022/C 485/01);
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri;
- la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
- il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 riguardante l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
- il Decreto Ministeriale del 25 giugno 2010 e relativo "Allegato A" che riguarda le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, l'articolo 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le

erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”;

- la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 (pubblicata su GURI n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 49), che all'articolo 1, comma 528, così come modificato dall'articolo 26-quater, comma 1, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede che una quota non inferiore a 40 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (capitolo di spesa n. 7098 pg 01), è destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022;
- il Decreto direttoriale PQAI n. 633766 del 12 dicembre 2022 con il quale viene disposto il trasferimento dal capitolo di spesa n.7098 pg. 01 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA delle risorse economiche pari ad €. 40.000.000,00 (*euro quaranta milioni/00*);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e, in particolare, l'articolo 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca” e l'articolo 9 “Registrazione degli aiuti individuali”;
- le note emanate dal Ministero della salute, a partire da quella del 22 ottobre 2021 con prot.n. 27237 e successivi aggiornamenti della stessa, aventi come oggetto i focolai di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità e che hanno determinato anche l'istituzione delle Zone di Ulteriore Restrizione (ZUR), determinate con l'attività di monitoraggio territoriale effettuate secondo quanto previsto dal piano d'azione programmato dai Servizi veterinari nazionali, regionali con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie;
- il DM n. 216437 del 12 maggio 2022 “Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021.” registrato con numero di aiuto SA 105319;
- il DM n. 533745 del 19 ottobre 2022 “Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio – 31 maggio 2022.” registrato con numero di aiuto SA 105319, annullato e sostituito dal DM 193915 dl 05/04/2023;
- il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);
- la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Terza Sezione, resa nella causa C-636-2021, «Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comuni di mercati – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 220 – Misure di sostegno del mercato connesse

a malattie degli animali – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 – Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia – Normativa nazionale – Condizione per la concessione di un aiuto – Operatori agricoli in attività sul mercato in questione alla data del deposito della domanda – Margine di discrezionalità degli Stati membri».

3. SOGGETTI COINVOLTI

La gestione della domanda di aiuto per danni da influenza aviaria prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- l'Organismo Pagatore Regionale Lombardia, di seguito OPR, in qualità di soggetto erogatore dei contributi cofinanziati dalla U.E. previsti dal DM 193915 del 05/04/2023;
- il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di seguito MASAF, in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alle politiche comunitarie e della programmazione nazionale degli aiuti previsti dal DM 193915 del 05/04/2023;
- l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito AGEA, in qualità di organismo di coordinamento nazionale;
- Direzione Generale Agricoltura, Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca e Provincia di Sondrio (di seguito OD) per le funzioni delegate da OPR;

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammesse al beneficio:

- le PMI appartenenti al settore della produzione primaria, che potranno richiedere i sostegni erogati dal DM 193915, sulla base dell'art. 26, par. 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 (SIAN CAR 1010202 e SA 108496);
- Le Grandi Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che potranno richiedere i sostegni in base al punto (373), lettera b della sezione 1.2.1.3 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui alla notifica della decisione di approvazione del regime n. 106366 del 15.03.2023;
- Le PMI e le Grandi Imprese, che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria, beneficeranno dei sostegni erogati in base al DM sulla base degli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 del Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2012 e successive modifiche.

Non potranno essere ammesse al beneficio:

- Le imprese in difficoltà di cui al punto (33)63 della sezione 2.4. degli Orientamenti o dell'art 2, (59) del reg. 2022/2472 a meno che la situazione di difficoltà non sia derivata dai danni causati dall'influenza aviaria per la quale sono concessi gli indennizzi;
- Le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- Le PMI ammesse ai benefici previsti dal DM n. 216437 del 12 maggio 2022 "Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021." di cui al regime SA. 105319, se non limitatamente al periodo di indennizzo non compensato dal DM n. 216437 (1 gennaio 2022 – 31 maggio 2022).

Allegato 1

Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni dei danni le aziende avicole che:

- hanno sede legale in regione Lombardia;
- risultano appartenere alle seguenti tipologia di impresa:
 - a) Incubatoi;
 - b) Allevamenti riproduzione,
 - c) Allevamenti da ingrasso;
 - d) Allevamenti per la produzione di uova da consumo;
 - e) Svezzatori;
 - f) Centri imballaggio uova;
 - g) Mattatoi e trasformatori.
- Risultavano aver aperto nel sistema informativo della Regione Lombardia (SISCO) un fascicolo aziendale (asset aziendale) al momento dell'inizio del periodo di indennizzo.

Sono ammessi al sostegno gli allevamenti che rientrano nelle zone di restrizione, ossia in ZP e ZS puntualmente definite da ordinanze ATS (di istituzione e successiva revoca), per il solo periodo di restrizione stabilito dalle stesse, ovvero a seguito di analoghe e inderogabili restrizioni puntualmente definite da provvedimenti ATS e nelle ZUR come definite dai dispositivi e dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari. Non possono accedere al sostegno gli allevamenti collocati in zone di restrizione all'interno delle quali era possibile richiedere ad ATS una deroga all'accasamento o alla movimentazione degli animali. In tali casi sarà facoltà del beneficiario richiedere l'indennizzo unicamente a seguito della produzione di documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di deroga all'ATS competente a cui deve essere seguito espresso diniego da parte dell'autorità sanitaria. Non sono inoltre ammissibili all'indennizzo gli allevamenti presenti negli elenchi emessi dal CRNIA inerenti alle aziende riconosciute come autorizzate all'accasamento nei Comuni all'interno delle ZUR.

Sono altresì ammessi al sostegno gli incubatoi e gli allevamenti da riproduzione che, seppur non ubicati nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria per la movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, hanno comunque subito danni indiretti e indipendenti dalla loro volontà nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende situate nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021- 31 maggio 2022.

Nel caso in cui il danno indiretto si sia verificato tra aziende collegate tra loro da un contratto di soccida, è necessario che l'azienda richiedente l'indennizzo alleggi alla domanda la liberatoria emessa dall'altra azienda (vedi Allegato 2) dalla quale si evinca che quest'ultima rinuncia espressamente al medesimo indennizzo richiesto in domanda. Si precisa che in caso in cui sussista un rapporto di soccida, sia il soccidante che il soccidario possono presentare domanda di indennizzo ai sensi del DM 193915 purché vertano su interventi distinti.

Il sostegno sarà comunque riconosciuto solo a chi ha effettivamente subito il danno e che può dimostrarlo con documenti giustificativi probanti.

5. ENTITA' DEGLI AIUTI

L'indennizzo previsto dal DM 193915 è limitato a compensare fino ad un massimo del 25% della perdita di produzione (animali o prodotti) totale subita dai beneficiari, calcolata, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari.

Fanno eccezione i sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera k del DM 193915 e s.s.m. e gli incubatoi e gli allevamenti da riproduzione che si trovano fuori delle zone di protezione e sorveglianza, che sono compensati fino ad un massimo del 100% della produzione.

Gli indennizzi calcolati come qui sopra detto saranno decurtati degli eventuali sostegni ricevuti per i medesimi pezzi/capi, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/690 e degli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione relativi agli stessi costi ammissibili, se la somma totale degli indennizzi ricevuti dal beneficiario per il medesimo danno e per i medesimi capi superi il 100% dell'intensità del danno stesso.

Sono inoltre dettratti tutti i costi non direttamente collegati alla comparsa dell'influenza aviaria che sarebbero stati comunque sostenuti dai beneficiari nonché eventuali ricavi della vendita di prodotti collegati agli animali macellati o abbattuti ai fini di prevenzione per ordine dell'autorità competente.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Per quanto concerne infine le aziende della trasformazione che accederanno ai benefici previsti dal DM 193915 ai sensi del Reg. Ue 1407/2013, secondo quanto previsto all'art. 3, paragrafo 2 del citato Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro non può superare 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari nell'ambito dell'impresa unica.

Pertanto, l'OPR si avvarrà della facoltà prevista all'art. 14 comma 4 del D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ossia rideterminerà l'indennizzo individuale concedibile nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile, qualora l'indennizzo ammesso superi la capienza ancora a disposizione dell'impresa unica rispetto al raggiungimento del massimale di 200.000,00 Euro nell'arco degli ultimi 3 esercizi finanziari.

5.1 Cumulo dei sostegni

In relazione agli stessi danni ammissibili, è consentito il cumulo con qualsiasi altro aiuto di Stato unicamente se tale cumulo non porta al superamento del danno accertato.

Le aziende che beneficeranno le compensazioni economiche fino ad un massimo del 25% della perdita di produzione di animali o prodotti, di cui all'articolo 3, comma 2 del DM 193915, potranno cumulare tali sostegni con gli aiuti previsti all'articolo 220 del regolamento n. 1308/2013, limitatamente alla restante quota parte di produzione non compensata dal presente decreto.

Per le aziende di produzione primaria, i sostegni non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensità di

aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del Reg. (UE) 2022/2472 e dal punto 378 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

All'atto di presentazione della domanda ai sensi del DM 193915, le aziende avicole che hanno presentato domanda di indennizzo ai sensi del DM 216437 del 12/05/2022 per i danni indiretti subiti nel medesimo periodo 23/10/2021-31/12/2021, troveranno inseriti in fase 2 gli **interventi già liquidati con il citato DM 216437** (vd Allegato 6_Tabella di raccordo).

Per i medesimi interventi, il beneficiario con l'apposita funzione di modifica dovrà dettagliare il numero di pezzi/capi/kg e, qualora l'importo forfettario di indennizzo stabilito dal DM 193915 per l'intervento abbia anche carattere temporale, le date di inizio e fine del periodo di indennizzo richiesto, che **dovranno essere comprese tra il 01/01/2022 e il 31/05/2022**.

Diversamente, per gli **interventi del DM 193915 oggetto di nuovo inserimento** da parte del beneficiario e i cui importi forfettari sono legati alla durata, le date inseribili al fine del calcolo dei giorni di indennizzo **dovranno essere comprese tra il 23/10/2021 e il 31/05/2022**.

In ogni caso, sia per gli interventi pre-importati dall'istruttoria di domanda presentata per il DM 216437 sia per gli interventi di nuovo inserimento sarà obbligatorio allegare la documentazione specificata al punto 6.2.

Nel caso in cui le aziende avicole che hanno subito i danni indiretti non siano più in attività a oggi, ai fini della presentazione della domanda in Sis.Co le istanze dovranno essere presentate secondo le modalità esplicitate ai punti seguenti:

1. Nel caso di trasformazione di forma giuridica dell'azienda da impresa individuale in Società, è ammessa la presentazione di istanza di sostegno da parte della società purché all'interno della stessa sia presente, in qualità di socio, il precedente titolare dell'azienda individuale interessata dalle restrizioni oggetto di sostegno.
2. Nel caso di trasformazione di forma giuridica dell'azienda da società in impresa individuale, è ammessa la presentazione di istanza di sostegno da parte dell'impresa individuale purché uno dei soci amministratori dell'azienda interessata dalle restrizioni sia ora titolare dell'azienda individuale.
3. Nel caso di successione anticipata (donazione d'azienda), l'istanza di sostegno dovrà essere presentata dall'azienda del soggetto a cui è stata trasferita la proprietà dell'azienda.
4. Nel caso di successione effettiva, l'istanza di sostegno dovrà essere presentata dall'azienda del soggetto a cui è stata trasferita l'attività aziendale del de cuius.

Per ciascuna delle casistiche qui sopra riportate sarà necessario allegare al procedimento di domanda tutta la documentazione comprovante le avvenute variazioni di forma giuridica, oltre alla documentazione giustificativa dell'indennizzo richiesto.

Qualora l'azienda sia cessata e nessun soggetto sia subentrato nell'attività di allevamento, il richiedente potrà presentare domanda di indennizzo tramite PEC indirizzata all'AFCP di competenza e ad OPR per conoscenza.

La domanda di sostegno potrà essere presentata fino alle 23:59 del 01/09/2023.

Allegato 1

La domanda di sostegno deve essere presentata unicamente per via telematica mediante la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale informativo della Regione Lombardia – SISCO (<https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>), direttamente dal beneficiario o tramite il CAA a cui ha dato mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale o eventuali altri soggetti delegati.

Per accedere al sistema è necessaria l'autenticazione tramite la Carta Regionale/Nazionale dei Servizi (CRS/CNS) o SPID. Il procedimento dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare dell'azienda e caricato nel portale.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, si avvia il procedimento amministrativo.

Ai sensi della legge 241/90 art. 8 comma 3, l'avvio del procedimento amministrativo sarà reso noto tramite pubblicazione di apposito comunicato sul BURL e sul sito: <http://www.opr.regione.lombardia.it/>.

Inoltre, gli obblighi di comunicazione del responsabile del procedimento saranno successivamente assolti con l'invio ad ogni beneficiario, da parte degli OD, di una comunicazione contenente l'indicazione del dirigente responsabile del procedimento e del funzionario incaricato degli adempimenti inerenti al singolo procedimento. Questa comunicazione può coincidere anche con la prima comunicazione utile effettuata dagli OD.

6.1 Tipologie di intervento

Gli interventi attivati sono elencati nella tabella seguente. Per ciascuno è individuato l'importo di indennizzo unitario e la relativa percentuale di indennizzo rispetto al danno.

Allegato 1

INTERVENTO	Categoria merceologica	Tipo di impresa	Indennizzo unitario stabilito dalla Tabella A del DM 193915 del 5 aprile 2023	% DI SOSTEGNO	DANNO UNITARIO
			€/uova		€/uova
1. Distruzione di uova da cova	riproduttori quaglie	allevamento da riproduzione	0,072	100%	0,072
	tacchino	allevamento da riproduzione e incubatoi in zone di restrizione	0,263	25%	1,052
	tacchino	allevamento da riproduzione e incubatoi fuori zone di restrizione	1,050	100%	1,050
	riproduttori pollo	allevamento da riproduzione e incubatoi in zone di restrizione	0,066	25%	0,264
	riproduttori pollo	allevamento da riproduzione e incubatoi fuori zone di restrizione	0,266	100%	0,266
				€/uova	
2. Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti	riproduttori pollo	allevamento da riproduzione e incubatoi in zone di restrizione	0,056	25%	0,224
	riproduttori pollo	allevamento da riproduzione e incubatoi fuori zone di restrizione	0,222	100%	0,222
	riproduttori ovaiole	allevamento da riproduzione e incubatoi in zone di restrizione	0,056	25%	0,224
	riproduttori ovaiole	allevamento da riproduzione e incubatoi fuori zone di restrizione	0,222	100%	0,222

Allegato 1

			€/uova		€/uova
2 bis. Declassamento delle uova da cova	Gallus	allevamento da riproduzione e incubatoi	0,174	100%	0,174
			€/kg		€/kg
3. Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti	galline ovaiole NC 0105 94 00	allevamento Bio	0,016	25%	0,064
	galline ovaiole	allevamento a terra	0,015	25%	0,060
	galline ovaiole	allevamento all'aperto	0,019	25%	0,076
	galline ovaiole	allevamento in gabbia	0,011	25%	0,044
			€/capi		€/capi
4. Soppressione dei pulcini	tacchinotti maschi	allevamento da Ingrassio	0,500	25%	2,000
	tacchinotti maschi	Incubatoi in zone di restrizione	0,500	25%	2,000
	tacchinotti maschi	Incubatoi fuori zone di restrizione	2,000	100%	2,000
	tacchinotti femmina	allevamento da Ingrassio	0,275	25%	1,100
	tacchinotti femmina	Incubatoi in zone di restrizione	0,275	25%	1,100
	tacchinotti femmina	Incubatoi fuori zone di restrizione	1,100	100%	1,100
	pulcino da carne	Incubatoi in zone di restrizione	0,114	25%	0,456
	pulcino da carne	Incubatoi fuori zone di restrizione	0,455	100%	0,455
	pulcini da ovaiole	Incubatoi in zone di restrizione	0,183	25%	0,732
	pulcini da ovaiole	Incubatoi fuori zone di restrizione	0,733	100%	0,733
	pulcini di 1 giorno rurali	Incubatoi in zone di restrizione	0,172	25%	0,688
	pulcini di 1 giorno rurali	Incubatoi fuori zone di restrizione	0,688	100%	0,688

Allegato 1

5. Macellazione anticipata riproduttori			€/capo/settimana		€/capo/settimana
	riproduttori broilers	allevamento da riproduzione in zona di restrizione	0,095	25%	0,380
	riproduttori broilers	allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione	0,380	100%	0,380
	riproduttori tacchini	allevamento da riproduzione in zona di restrizione	0,593	25%	2,372
	riproduttori tacchini	allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione	2,370	100%	2,370
	riproduttori ovaiole	allevamento da riproduzione in zona di restrizione	0,318	25%	1,272
	riproduttori ovaiole	allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione	1,271	100%	1,271
	riproduttori fagiani	allevamento da riproduzione	0,228	100%	0,228
	riproduttori quaglie	allevamento da riproduzione	0,228	100%	0,228
6. Prolungamento vuoto sanitario/ Mancato accasamento *			€/capo/settimana		€/capo/settimana
	galline ovaiole consumo	svezzamento pollastra	0,023	25%	0,092
	galline ovaiole consumo	svezzamento pollastra a terra	0,023	25%	0,092
	galline ovaiole consumo	svezzamento pollastra Bio	0,038	25%	0,152
	galline ovaiole consumo	deposizione in gabbia	0,035	25%	0,140
	galline ovaiole consumo	deposizione a terra	0,048	25%	0,192
	galline ovaiole consumo	deposizione all'aperto	0,055	25%	0,220
	galline ovaiole consumo	Bio	0,100	25%	0,400
	broiler	ingrasso	0,020	25%	0,080
	polli golden/rurali	ingrasso	0,075	25%	0,300
faraone	ingrasso	0,043	25%	0,172	

Allegato 1

	anatre	ingrasso	0,095	25%	0,380
	capponi	ingrasso	0,051	25%	0,204
	tacchini femmine	ingrasso	0,045	25%	0,180
	tacchini maschi	ingrasso	0,074	25%	0,296
	tacchini misti	ingrasso	0,059	25%	0,236
	pollo biologico	ingrasso	0,081	25%	0,324
	tacchini biologici	ingrasso	0,176	25%	0,704
	piccioni	ingrasso	0,109	100%	0,109
	quaglie	ingrasso	0,657	100%	0,657
			€/capo/settimana		€/capo/settimana
7. Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento) *	broiler	ingrasso	0,071	25%	0,284
	polli rurali	ingrasso	0,071	25%	0,284
	polli golden	ingrasso	0,089	25%	0,356
	faraone	ingrasso	0,052	25%	0,208
	capponi	ingrasso	0,051	25%	0,204
	pollastre	svezzamento	0,058	25%	0,232
	pollastre	a terra	0,063	25%	0,252
	pollastre	all'aperto	0,068	25%	0,272
	pollastre	bio	0,118	25%	0,472
	pollo biologico	ingrasso	0,159	25%	0,636

Allegato 1

	tacchini biologici	ingrasso	0,248	25%	0,992
	tacchini femmine	ingrasso	0,166	25%	0,664
	tacchini maschi	ingrasso	0,264	25%	1,056
	piccioni	ingrasso	0,122	100%	0,122
			€/capo		€/capo
	fagiani	da ripopolamento	16,540 **	100%	16,540 **
	starne	da ripopolamento	10,500 **	100%	10,500 **
	quaglie	da ripopolamento	2,000 **	100%	2,000 **
	pernici	da ripopolamento	2,000 **	100%	2,000 **
8. Perdita di valore per vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard			€/capo/settimana		€/capo/settimana
	tacchini maschi	tutte le imprese avicole	0,1125	25%	0,450
	tacchini femmine	tutte le imprese avicole	0,0625	25%	0,250
	broiler, broiler biologici, polli rurali e faraone	tutte le imprese avicole	0,0625	25%	0,250
			€/capo		€/capo
	pulcini da ovaioia	tutte le imprese avicole	0,0380	25%	0,152
	capponi	tutte le imprese avicole	1,2500	25%	5,000
	pollastre	tutte le imprese avicole	0,2500	25%	1,000
9. Perdita di valore per il congelamento della carne avicola fresca			€/kg		€/kg
	tutte le specie avicole	imprese di macellazione/trasformazione avicola	0,625	25%	2,500

Allegato 1

10. Riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione /classificazione e imballaggio delle uova.			€/kg		€/kg
	tutte le specie avicole	imprese di macellazione/trasformazione avicola	0,060	25%	0,240
11. Soppressione pollastre			€/capo		€/capo
	Gallus	allevamento ovaiole	1,250	25%	5,000
12. Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico			€/kg		€/kg
	tutte le specie avicole	imprese di macellazione/trasformazione avicola	0,250	25%	1,000

Nella domanda presente a sistema sono selezionabili gli interventi e le categorie animali per le quali è richiesto l'indennizzo.

Per ciascun intervento dovranno essere indicati:

- il numero di uova e/o capi e/o chilogrammi relativi a ciascuna tipologia di indennizzo richiesto;
- i periodi per i quali l'allevamento dichiara di aver subito il danno, solo per gli interventi di Macellazione anticipata riproduttori (intervento 5), di Prolungamento vuoto sanitario/ Mancato accasamento (intervento 6), di Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento) (interventi 7) e di Perdita di valore per vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard (intervento 8) limitatamente alle categorie merceologiche tacchini maschi, tacchini femmine, broiler, broiler biologici, polli rurali e faraone.

Per individuare i dati inerenti al numero dei capi e alle durate dei cicli che consentono di accertare il danno, devono essere utilizzate le informazioni relative all'allevamento presenti in BDN.

Il numero di uova/capi/kg/gg ammissibili all'indennizzo è dato dal numero minore tra:

1. il numero di uova/capi/kg/gg dichiarato in domanda, derivante dai fogli di calcolo da utilizzare nella predisposizione dell'istanza, quando previsti, secondo le specifiche sotto riportate;
2. il numero di uova/capi/kg capi ammissibili alla tipologia di intervento richiesto di cui la BDN o l'eventuale documentazione veterinaria / fiscale prodotta riesca a dare evidenza.

Per le perdite connesse a **Prolungamento vuoto sanitario / Mancato accasamento** (intervento 6), il numero di capi ammissibili all'indennizzo sarà dato dalla media della consistenza dei capi dei 3 cicli antecedenti all'inizio del periodo di restrizione già al netto della mortalità registrata per i cicli presi a riferimento.

I giorni di indennizzo si calcolano a partire dalla data maggiore tra quelle del giorno successivo all'uscita degli animali dall'allevamento, nel caso di abbattimento degli stessi, o del giorno successivo alla data di termine del periodo di vuoto biologico obbligatorio effettuato a fine della normale conclusione del ciclo produttivo o della data di inizio della zona di restrizioni. Il giorno di fine indennizzo coincide con l'ultimo giorno di fermo obbligatorio della zona di restrizione oppure con il 31 maggio 2022, nel caso di accasamento successivo a tale data.

Come sopra specificato, al fine dell'individuazione del numero dei giorni di indennizzo, è necessario tenere conto dei giorni di vuoto biologico (Decreto del Ministero della salute del 13 dicembre 2018 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile") e degli eventuali giorni di vuoto sanitario che non saranno oggetto di pagamento, così come stabilito dal MiPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, fatta eccezione per il caso in cui lo svuotamento dell'allevamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure di contenimento dell'aviarria imposte dall'autorità veterinaria. In tal caso l'indennizzo sarà concesso anche per il periodo di vuoto

Allegato 1

sanitario, considerando tutti i giorni della settimana (sette) e conteggiando anche le frazioni di settimana.

A riprova dei dati presi in considerazione e dei calcoli effettuati, sarà necessario utilizzare l'Allegato 3 "Calcolo media capi e mancato accasamento".

Per l'intervento relativo alla Macellazione anticipata riproduttori, al fine del corretto calcolo dei giorni di indennizzo, è necessario dare evidenza della durata media dei cicli produttivi aziendali.

La durata media dei cicli deve essere calcolata considerando i 3 cicli antecedenti il periodo di fermo. Qualora l'attività di allevamento della categoria oggetto di richiesta di indennizzo sia da poco stata avviata e non siano disponibili dati inerenti a 3 cicli produttivi già conclusi, verranno presi come riferimento i dati inerenti ai cicli effettivamente conclusi. Il periodo indennizzabile inizia dalla data del giorno in cui ha avuto luogo la macellazione, che deve essere stata effettuata all'interno del periodo temporale in cui erano in vigore le ordinanze e i dispositivi della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (ZUR) che ponevano l'allevamento oggetto della richiesta di indennizzo in una zona di restrizione. Il periodo di indennizzo termina con la minore fra la data dell'ipotetica fine del ciclo produttivo, calcolata in base alla media dei 3 cicli antecedenti, o il giorno in cui terminano le misure restrittive o il 31/05/2022, qualora le due date precedenti fossero successive al termine del periodo di indennizzo riconosciuto dal DM 193915. Nel caso di macellazione anticipata, il numero degli animali da indennizzare è desunto dal Modello 4 di uscita dei capi verso il macello e dai dati presenti in BDN /BDR.

Per il calcolo dei capi ammissibili e dei giorni validi per il calcolo dell'indennizzo, occorre fare riferimento all'Allegato 5 - "Calcolo macellazione anticipata".

Negli interventi relativi alle perdite connesse ai **Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento) (intervento 7)**, al fine del calcolo dei giorni indennizzabili, è necessario individuare la durata media dei cicli produttivi aziendali secondo i criteri già specificati per l'intervento relativo alla macellazione anticipata.

Il periodo indennizzabile inizia dal giorno successivo all'ipotetica fine del ciclo produttivo calcolato in base alla media determinata con il criterio di cui sopra e termina il giorno di uscita degli animali dall'allevamento o il giorno in cui terminano le misure restrittive.

Il numero degli animali da indennizzare nel caso di prolungamento del ciclo (desunto dai registri di carico/scarico o dai dati relativi agli ingressi presenti in BDN / BDR) deve essere decurtato dal numero di capi sfoltiti e morti entro la durata del ciclo standard (dato reale dichiarato e/o desunto dai registri tratti dalla BDN o dalle tabelle giornaliere che le aziende compilano).

Nel caso di prolungato accasamento, per il calcolo dei capi ammissibili e dei giorni validi per il calcolo dell'indennizzo, occorre fare riferimento all'Allegato 4 - "Calcolo prolungamento ciclo".

Per l'intervento di **Perdita di valore per vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard (intervento 8)**, ai fini di dimostrare l'avvenuto deprezzamento, la documentazione tecnico - fiscale prodotta deve essere accompagnata da qualsiasi altro documento che attesti il pagamento ridotto dei capi e la provenienza dei capi da zone regolamentate.

Allegato 1

Diversamente, qualora gli animali venduti provenissero anche da zone non regolamentate, il prezzo riconosciuto al proprietario dei capi risulterà essere un valore di mercato non strettamente riconducibile alle problematiche derivanti da emergenza aviaria.

Per le categorie tacchini maschi, tacchini femmine, broiler, broiler biologici, polli rurali e faraone, al fine del calcolo dei giorni di indennizzo, sarà necessario individuare la durata media per tacchini maschi, tacchini femmine, broiler, broiler biologici, polli rurali e faraone dei cicli produttivi aziendali secondo i criteri già specificati per l'intervento relativo alla macellazione anticipata.

Nel caso di vendita anticipata il periodo indennizzabile inizia dalla data del giorno in cui ha avuto luogo la vendita, che deve essere stata effettuata all'interno del periodo temporale in cui erano in vigore le ordinanze e i dispositivi della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (ZUR) che ponevano l'allevamento oggetto della richiesta di indennizzo in una zona di restrizione. Il periodo di indennizzo termina con la minore fra la data dell'ipotetica fine del ciclo produttivo, calcolata in base alla media dei 3 cicli antecedenti o il giorno in cui terminano le misure restrittive o il 31/05/2022, qualora le due date precedenti fossero successive al termine del periodo di indennizzo riconosciuto dal DM 193915.

Nel caso di vendita posticipata il periodo indennizzabile inizia dal giorno dell'ipotetica fine del ciclo produttivo calcolato in base alla media determinata con il criterio di cui sopra e termina il giorno precedente alla data di uscita degli animali dall'allevamento, o il giorno in cui terminano le misure restrittive o il 31/05/2022, qualora le due date precedenti fossero successive al termine del periodo di indennizzo riconosciuto dal DM 193915.

6.2 Documentazione da allegare in domanda

Si elenca, di seguito, la documentazione che i richiedenti dovranno accludere al modello di domanda predisposto in SisCo per le misure oggetto di indennizzo e nell'arco temporale stabilito dal DM 193915 del 05/04/2023:

1. Distruzione di uova da cova Certificato sanitario dell'avvenuta distruzione uova nel periodo 23 ottobre 2021 e il 31 maggio 2022 con indicazione del numero di uova;

- Ddt emesso dalle imprese di smaltimento;
- Copia del registro di allevamento delle aziende di produzione delle uova da cova;
- Copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008;
- Eventuali ulteriori documenti fiscali attestanti il trasporto e la consegna delle uova;
- Copia dei contratti di accasamento (soccida) con gli allevamenti all'interno della zona regolamentata: trattasi di contratti, in forma scritta, stipulati tra l'incubatoio e l'allevamento di destinazione dei pulcini;
- Con riferimento ai contratti di cui al punto precedente, qualora non già desumibile dai registri dell'incubatoio, dovrà essere allegato un elenco riportante per ciascun allevamento interessato: ubicazione, numero di capi previsti per l'accasamento, periodo di fermo obbligatorio.

2. Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti

- Copia del registro di allevamento delle aziende di produzione delle uova da cova;

- Copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008;
- Ddt ed eventuali ulteriori documenti fiscali attestanti il trasporto e/o la consegna delle uova da cova alle industrie di trasformazione/centro di sgusciatura o di disidratazione;
- Copia dei contratti di accasamento (soccida) con gli allevamenti all'interno della zona regolamentata: trattasi di contratti, in forma scritta, stipulati tra l'incubatoio e l'allevamento di destinazione dei pulcini;
- Con riferimento ai contratti di cui al punto precedente, qualora non già desumibile dai registri dell'incubatoio, dovrà essere allegato un elenco riportante per ciascun allevamento interessato: ubicazione, numero di capi previsti per l'accasamento, periodo di fermo obbligatorio.

2.bis Declassamento delle uova da cova

- Copia del registro di allevamento delle aziende di produzione delle uova da cova;
- Copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008;
- Ddt ed eventuali ulteriori documenti fiscali attestanti il trasporto e/o la consegna delle uova da cova presso centri di imballaggio per la vendita come uova da consumo;
- Copia dei contratti di accasamento (soccida) con gli allevamenti all'interno della zona regolamentata: trattasi di contratti, in forma scritta, stipulati tra l'incubatoio e l'allevamento di destinazione dei pulcini;

Con riferimento ai contratti di cui al punto precedente, qualora non già desumibile dai registri dell'incubatoio, dovrà essere allegato un elenco riportante per ciascun allevamento interessato: ubicazione, numero di capi previsti per l'accasamento, periodo di fermo obbligatorio.

- Ogni altra documentazione atta a dimostrare la destinazione delle uova da cova o dei pulcini di un giorno con copia del relativo provvedimento sanitario che ha stabilito le misure restrittive e ne ha impedito l'invio.

3. Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti

- Copia del registro di allevamento delle aziende di produzione delle uova da consumo;
- Ddt ed eventuali ulteriori documenti fiscali attestanti il trasporto e/o la consegna delle uova da consumo alle industrie di trasformazione/centro di sgusciatura o di disidratazione;

4. Soppressione dei pulcini

- Certificato sanitario dell'avvenuta distruzione dei capi nel periodo **23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022** con indicazione del numero di capi e specie;
- Ddt ed eventuali ulteriori documenti fiscali attestanti il trasporto e la consegna del pollame alle imprese di smaltimento;
- Copia del registro di allevamento delle aziende;
- Copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008;

5. Macellazione anticipata riproduttori

- Modello 4 di invio alla macellazione dei capi nel periodo **23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022** con indicazione del numero di capi e specie;

- Copia del registro di allevamento delle aziende;
- Verbale di soccida rilasciato al termine del ciclo oggetto di indennizzo con attestazione del numero di capi effettivamente consegnati al soccidante.
- Prospetto riepilogativo dei dati inseriti in domanda (come da Allegato 5 - "Calcolo macellazione anticipata")

6. Prolungamento vuoto sanitario/ Mancato accasamento

- Copia del registro di allevamento delle aziende;
- Modello 4 relativo alla data di primo accasamento posteriore all'inizio del periodo di fermo obbligatorio;
- Ultimo modello 4 di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello prima del fermo obbligatorio o documentazione inerente al preventivo abbattimento degli stessi;
- Prospetto riepilogativo dei dati inseriti in domanda (come da Allegato 3 "Calcolo media capi e mancato accasamento" al presente manuale)

7. Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)

- Copia del registro dell'allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento di allevamento;
- Modello 4 relativa alla data di primo accasamento posteriore al fermo obbligatorio;
- Modello 4 di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello del ciclo oggetto di indennizzo.
- Eventualmente verbale di soccida rilasciato al termine del ciclo oggetto di indennizzo con attestazione del numero di capi effettivamente consegnati al soccidante;
- Prospetto riepilogativo dei dati inseriti in domanda (come da Allegato 4 "Calcolo prolungamento ciclo" al presente manuale).

8. Perdita di valore per vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard

- Modello 4 di uscita dall'allevamento verso il macello o verso altro allevamento;
- Copia del registro di allevamento delle aziende;
- Eventualmente verbale di soccida rilasciato al termine del ciclo oggetto di indennizzo con attestazione del numero di capi effettivamente consegnati al soccidante;
- Copia di tutta la documentazione di carattere tecnico e/o fiscale che possa dare atto dell'avvenuto deprezzamento e che permetta di ricondurre il minor valore alla vendita, indicato nella documentazione fiscale, al numero di capi e ai kg oggetto di vendita in uscita dalla zona regolamentata.
- Documentazione veterinaria (modelli 4 di accasamento e uscita capi) degli ultimi 3 cicli antecedenti al ciclo oggetto di richiesta di indennizzo, al fine di determinare la durata minima del ciclo rispetto alla quale la vendita dovrà essere stata effettuata anticipatamente o posticipatamente.

9. Perdita di valore per il congelamento della carne avicola fresca

- tutta la documentazione comprovante il nesso tra le misure veterinarie o di restrizione ed il trattamento termico eseguito;
- tutta la documentazione tecnica e/o fiscale comprovante l'avvenuto deprezzamento della carne.

10. Riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova.

- Per i centri d'imballaggio uova copia dei registri;
- Per i centri di macellazione confronto tramite i dati tratti dalla BDN dal quale si possa desumere la riduzione dell'attività;
- la documentazione di carattere fiscale relativa allo stesso periodo dell'anno precedente (fatture / bilanci) da confrontare con la medesima tipologia di documentazione inerente al periodo di indennizzo **23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022**, ai fini della determinazione della minor quantità di prodotto lavorata.
- Per tutte le imprese la documentazione atta a comprovare la riduzione dell'attività di macellazione, trasformazione, classificazione e imballaggio uova.

11. Soppressione pollastre

- Certificato sanitario dell'avvenuta distruzione dei capi nel **periodo 23 ottobre 2021 - 31 dicembre 2021** con indicazione del numero di capi e specie;
- Ddt ed eventuali ulteriori documenti fiscali attestanti il trasporto e la consegna del pollame alle imprese di smaltimento;
- Copia del registro di allevamento delle aziende.

12. Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico

- tutta la documentazione comprovante il nesso tra le misure veterinarie o di restrizione ed il trattamento termico eseguito;
- tutta la documentazione tecnica e/o fiscale comprovante l'avvenuto deprezzamento della carne.

Per tutti gli interventi, oltre alla documentazione qui sopra riportata, sarà possibile allegare ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

Nel caso sia stata stipulata una polizza assicurativa relativa ad indennizzi richiesti/ottenuti per gli stessi danni oggetto dell'istanza di sostegno di cui al DM 193915 del 05/04/2023, sarà necessario allegare:

- polizza assicurativa stipulata;
- documentazione esplicativa dei danni riconosciuti come indennizzabili dalla polizza stipulata;
- comunicazione della compagnia di assicurazione che dia atto dell'importo liquidato a seguito del danno subito.

7. DIMENSIONE DI IMPRESA E IMPRESA UNICA

Per le aziende agricole della produzione primaria, ai fine del corretto inquadramento all'atto della concessione dell'aiuto, sarà obbligatorio compilare e allegare al procedimento di domanda la dichiarazione inerente alla dimensione di impresa secondo il modulo previsto all'Allegato 8 "Dichiarazione Dimensione Impresa". La dichiarazione potrà essere sottoscritta sia con firma olografa, allegando la carta d'identità del dichiarante, che con firma digitale in formato P7M. Sarà inoltre necessario presentare in sede di domanda l'Allegato 9 "Calcolo della dimensione d'impresa", riportante i calcoli in base ai quali è stata determinata l'appartenenza alle PMI (microimpresa, piccola impresa e media impresa) o alle Grandi Imprese.

Allegato 1

Per le aziende della trasformazione che chiederanno di accedere agli indennizzi previsti dal DM 193915, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del Reg. UE 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro non può superare 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari nell'ambito dell'impresa unica. Pertanto, per tali aziende, sarà obbligatorio compilare e allegare al procedimento di domanda l'Allegato 10 "Dichiarazione De minimis" ai fini della definizione del perimetro dei soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa.

Come definito all'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE)1407/2013 de minimis, per «impresa unica» s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono considerate un'impresa unica.

8. RICHIESTA LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL SOSTEGNO

Nel caso in cui si richieda il pagamento del sostegno prima del completamento delle verifiche istruttorie di cui al successivo punto 10, alla domanda di indennizzo deve essere allegata una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al sostegno spettante, redatta secondo il modello Allegato 11 "Fideiussione Avicoli".

Qualora la garanzia fideiussoria venga stipulata presso filiali o agenzie, deve essere corredata della conferma di validità effettuata dalle sedi centrali degli enti garanti oppure della procura notarile con la quale sono stati conferiti i poteri di firma.

OPR Lombardia non procederà alla liquidazione in mancanza di tale conferma.

Entro la stessa data di presentazione della domanda di indennizzo il beneficiario deve presentare agli AFCP o alla Provincia di Sondrio la documentazione di cui sopra in originale.

Nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia firmata digitalmente dal fideiussore non è necessario l'inoltro della stessa in forma cartacea.

9. ANTIMAFIA e DURC

Il beneficiario deve verificare che sia stata caricata la documentazione necessaria per la richiesta dell'informativa antimafia in corso di validità nell'apposita sezione "Antimafia" del fascicolo aziendale.

Per quanto concerne la documentazione antimafia da produrre e le verifiche inerenti al DURC, si deve fare riferimento a quanto riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento

dell'Organismo Pagatore Regionale, approvato con D.d.s. 24 marzo 2022 - n. 3878 e pubblicato al seguente link con la rispettiva modulistica di riferimento:

<https://www.opr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/OPR/manuale-autorizzazione-pagamenti-2022-e-gestione-delle-garanzie/>.

Si specifica che per le erogazioni relative alle domande di pagamento di fondi europei, le richieste dell'informativa antimafia si applicano solo per importi superiori a **€ 25.000 nel caso di aziende agricole o 150.000 € nel caso di altre tipologie di azienda.**

10. ISTRUTTORIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA

Nel caso in cui venga richiesta la liquidazione anticipata del sostegno di cui al punto 10 è necessario verificare la corrispondenza della polizza fidejussoria con il modello approvato da OPR e la rispondenza dell'importo garantito con il sostegno richiesto.

La verifica deve essere eseguita entro 15 giorni dalla data di termine ultimo di presentazione delle domande di indennizzo. Le domande con verifica positiva dovranno essere segnalate a OPR tramite PEC predisponendo l'apposito modello (allegato 12) al quale devono essere allegati le polizze in originale e l'eventuale conferma di polizza.

OPR, fatte le opportune verifiche, procederà al successivo pagamento.

11. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO E CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Gli OD effettuano l'istruttoria al fine di verificare la corrispondenza della domanda alle condizioni di ammissibilità, valutando la completezza della documentazione presentata e determinando in prima istanza l'importo dell'indennizzo da erogare.

Sono considerate ricevibili le domande:

- pervenute entro i termini previsti;
- firmate digitalmente dal legale rappresentante o titolare dell'azienda.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente, la domanda sarà irricevibile e sarà inviata al beneficiario la comunicazione di irricevibilità.

Domande pervenute prive di ogni documentazione probante tra quelle indicate al punto 6.2 saranno respinte.

Sulle domande di sostegno presentate devono essere effettuati i seguenti controlli amministrativi:

- 1) verifica della titolarità dell'allevamento di capi/uova;
- 2) corrispondenza della tipologia e del numero di uova/capi/kg/gg richiesti ad indennizzo nella domanda con quanto riportato nei documenti previsti;
- 3) determinazione del numero di uova/capi/kg/gg ammissibili all'indennizzo distinti per tipologia. Il numero di uova/capi/kg/gg massimi ammissibili in domanda è il minore tra:
 - a) il numero di uova/capi/kg/gg dichiarato in domanda, derivante dai fogli di calcolo da utilizzare nella predisposizione dell'istanza, quando previsti, secondo le specifiche sopra riportate;

- b) il numero di uova/capi/kg/gg ammissibili alla tipologia di intervento richiesto di cui la BDN o l'eventuale documentazione veterinaria / fiscale prodotta riesca a dare evidenza;

Nel caso di **Prolungamento vuoto sanitario/ Mancato accasamento**, i capi ammissibili all'indennizzo sono dati dalla media del numero dei capi presenti in azienda nei 3 cicli antecedenti il fermo sanitario (come da Registro aziendale - Interrogazione BDN – elenco movimentazioni), al netto della mortalità registrata per ciascun ciclo. I giorni di indennizzo si calcolano a partire dalla data maggiore tra quelle del giorno successivo all'uscita degli animali dall'allevamento, nel caso di abbattimento degli stessi, o del giorno successivo alla data di termine del periodo di vuoto biologico obbligatorio effettuato a fine della normale conclusione del ciclo produttivo o della data di inizio della zona di restrizioni. Il giorno di fine indennizzo coincide con l'ultimo giorno di fermo obbligatorio della zona di restrizione oppure con il 31 maggio 2022, nel caso di accasamento successivo a tale data.

Come sopra specificato, non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico stabiliti per le diverse specie dall'ordinanza 26 agosto 2005 del Ministero della salute - "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile" e successive modificazioni.

Come stabilito dal MiPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell'ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure dell'avaria, l'indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario. Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i giorni della settimana (sette) e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.

Nel caso di perdite connesse alla **macellazione anticipata** di animali riproduttori, il periodo di indennizzo inizia dalla data del giorno in cui ha avuto luogo la macellazione, che deve essere stata effettuata all'interno del periodo temporale in cui erano in vigore le ordinanze e i dispositivi della Direzione Generale Della Sanità Animale E Dei Farmaci Veterinari che ponevano l'allevamento oggetto della richiesta di indennizzo in una zona di restrizione. Il periodo di indennizzo termina con la minore fra data dell'ipotetica fine del ciclo produttivo calcolata in base alla media dei 3 cicli antecedenti o il giorno in cui terminano le misure restrittive o il 31/05/2022, qualora le due date precedenti fossero successive al termine del periodo di indennizzo riconosciuto dal DM 193915.

Nel caso di **prolungato accasamento** il periodo di fermo si calcola a partire dal primo giorno successivo al giorno della prevista uscita dei capi dall'allevamento fino al giorno di termine del periodo di restrizione o, se precedente, al giorno di effettiva uscita dei capi dall'allevamento.

Nel caso di **vendita anticipata**, per le categorie tacchini maschi, tacchini femmine, broiler, broiler biologici, polli rurali e faraone, il periodo indennizzabile inizia dalla data del giorno in cui ha avuto luogo la vendita, che deve essere stata effettuata all'interno del periodo temporale in cui erano in vigore le ordinanze e i dispositivi della Direzione Generale Della Sanità Animale E Dei Farmaci Veterinari (ZUR) che ponevano l'allevamento oggetto della richiesta di indennizzo in una zona di restrizione. Il periodo di indennizzo termina con la minore fra la data dell'ipotetica fine del ciclo produttivo, calcolata in base alla media dei

3 cicli antecedenti, o il giorno in cui terminano le misure restrittive o il 31/05/2022, qualora le due date precedenti fossero successive al termine del periodo di indennizzo riconosciuto dal DM 193915.

Nel caso di **vendita posticipata** il periodo indennizzabile inizia dal giorno dell'ipotetica fine del ciclo produttivo calcolato in base alla media determinata con il criterio di cui sopra e termina il giorno precedente alla data di uscita degli animali dall'allevamento, o il giorno in cui terminano le misure restrittive.

Si rimanda ai fogli di calcolo predisposti per la presentazione della domanda (modelli "Calcolo media capi e mancato accasamento", "Calcolo macellazione anticipata", "Calcolo prolungamento ciclo").

Qualora nel corso dell'istruttoria si presenti l'esigenza, è facoltà degli OD richiedere la rettifica dei soli errori e irregolarità formali e/o richiedere precisazioni e chiarimenti. In caso di carenze, è facoltà degli OD richiedere la documentazione aggiuntiva ritenuta necessaria per il completamento dell'attività.

In questo caso l'OD invia alla ditta richiedente una richiesta di integrazioni. Il beneficiario dovrà produrre inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta la documentazione aggiuntiva. Qualora non pervengano entro tale termine le integrazioni richieste, la domanda sarà valutata solo in base a quanto presente nel fascicolo della stessa.

L'istruttoria di ammissibilità degli interventi si conclude con la compilazione di un verbale di istruttoria e relativa check-list (Allegato 7) in cui sono evidenziati:

1. i dati relativi al richiedente l'intervento;
2. il numero di capi/uova/kg e i periodi di indennizzo indicati in domanda e quelli positivamente istruiti;
3. nel caso di riduzione del numero di capi/uova/kg e/o giorni richiesti, la motivazione che ha portato alla riduzione;
4. l'importo dell'indennizzo proposto a liquidazione.

12. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Ai beneficiari delle domande che hanno avuto istruttoria di ammissibilità degli interventi positiva, ma con riduzione dell'importo dell'aiuto sarà inviata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento complessivo dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990. La comunicazione sarà inviata anche per tutte le domande la cui istruttoria si è chiusa con esito negativo e che non possono essere accolte.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i titolari delle domande hanno il diritto di presentare per iscritto tramite PEC le loro osservazioni, eventualmente corredate da documentazione.

Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o dalla scadenza del termine per le osservazioni.

Per le domande con esito negativo il procedimento si conclude con l'adozione del decreto di non ammissibilità, approvato dal dirigente dell'OD, nel quale vengono evidenziate in dettaglio le motivazioni del rigetto. Avverso il provvedimento di non ammissibilità, gli interessati possono opporre ricorso con le seguenti modalità:

- il ricorso giurisdizionale al TAR della Lombardia, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notifica o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

13. PROSECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA E AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

La prosecuzione dell'istruttoria è strettamente dipendente dalle verifiche eseguite a livello nazionale di cui ai successivi punti 13 e 14. Pertanto, i funzionari istruttori **entro il 17 novembre 2023** provvederanno alla compilazione dell'istruttoria solo fino alla fase "verifica interventi" (fase 4).

La compilazione delle fasi successive, la chiusura e la validazione delle istruttorie a sistema potrà essere eseguita solo dopo la conclusione dei controlli incrociati eseguiti da AGEA / OPLO di cui al punto 13 e dopo la determinazione definitiva dell'importo liquidabile di cui al punto 14.

14. COMUNICAZIONE DATI DELLE DOMANDE AD AGEA COORDINAMENTO E CONTROLLI NAZIONALI

Entro il 23/10/2023 i dati relativi alle domande di indennizzo pervenute saranno trasmessi da OPR ad AGEA Coordinamento con le modalità previste dalla Circolare n. 49373 del 27/06/2023, tramite l'apposito tracciato record.

Tali informazioni sono necessarie affinché l'AGEA attivi le procedure amministrative necessarie ad evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari, come previsto dalla regolamentazione UE, e riguardano:

- a) Assicurazioni e fondi di mutualizzazione: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui al DM 193915 del 05/04/2023. Per le domande presentate, sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con la base dati fondi di mutualizzazione;
- b) Aiuti di Stato: rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenta per lo stesso danno il contributo di cui al DM 193915 del 05/04/2023. Per le domande presentate sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato; Inoltre, gli Organismi pagatori che hanno già erogato aiuti di Stato per i danni indiretti relativi al periodo dal 23 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 nell'ambito del DM 216437 del 12/05/2022, attiveranno le verifiche con i dati a propria disposizione atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento.
- c) Sanità: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 e del Regolamento (UE) n. 2021/690 per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 del 18 aprile 2023. Per le domande presentate, sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 652/2014 e del Regolamento (UE) n. 2021/690 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero

della Salute. In ogni caso, gli Organismi pagatori competenti avvieranno le verifiche atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento per il tramite delle Regioni dell'area di propria competenza.

Al termine delle verifiche AGEA restituirà ad OPR i nominativi dei beneficiari che risultano aver richiesto/percepito indennizzi e/o aiuti di cui sopra, affinché i relativi importi siano decurtati dal sostegno ammesso con il DM 193915.

Gli esiti delle verifiche di cui sopra saranno trasferiti dall'Organismo Pagatore agli OD ai fini della corretta compilazione del procedimento istruttorio presente in SisCo (fase 5).

15.DETERMINAZIONE IMPORTO LIQUIDABILE

Affinché la somma dei sostegni erogabili non ecceda il massimale finanziario di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del DM 193915, fatto salvo che i sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori di cui all'articolo 2, comma 3, lettera k del DM 193915, ed agli incubatoi e agli allevamenti da riproduzione che si trovano fuori delle zone di protezione e sorveglianza non sono soggetti alla riduzione, OPR Lombardia comunica ad AGEA Coordinamento il dato del sostegno ammissibile, per ciascuna categoria, entro il **04 dicembre 2023** utilizzando l'apposito allegato previsto dalla Circolare n. 49373 del 27/06/2023, così che sia eventualmente determinata la riduzione proporzionale degli importi unitari forfettari di indennizzo per categoria.

L'eventuale riduzione del contributo previsto per categoria di prodotto comporta l'equivalente riduzione dell'importo ritenuto ammissibile a seguito dell'istruttoria dell'OD. Solo dopo aver avuto la conferma degli importi unitari effettivamente applicabili per il calcolo dell'aiuto da parte di AGEA Coordinamento, gli OD potranno procedere alla conferma della fase 6 del procedimento di istruttoria in SisCo e alla successiva validazione e OPR provvederà, con proprio provvedimento, ad ammettere a finanziamento e ad autorizzare il pagamento degli indennizzi.

16. LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE

Il pagamento delle domande ammesse sarà effettuato a partire dal **15 dicembre 2023**.

17. CONTROLLI IN LOCO

Ad integrazione dei controlli amministrativi è verificata in loco, su un campione di almeno il 5% delle istanze presentate, la corrispondenza dei dati inseriti in domanda, con quanto si può desumere:

- dai registri dei centri di incubazione ove sono stati prodotti i pulcini/uova;
- dai registri di allevamento per le altre categorie ammesse a premio;

L'estrazione del campione è di competenza di OPR.

I controlli in loco sono effettuati dagli OD competenti sulla sede legale o sulla sede aziendale. L'eventuale preavviso tramite telefonata o e-mail non può eccedere le 48 ore, per garantire la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante.

Il richiedente decade dai benefici nel caso in cui il controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili allo stesso.

All'atto del controllo sarà verificata la corrispondenza tra la superficie delle strutture dell'allevamento con il numero di capi / uova indicati nella domanda di finanziamento.

I controlli in loco possono essere eseguiti anche successivamente al pagamento dell'aiuto. In tal caso, qualora il controllo dia esito totalmente o parzialmente negativo, OPR provvederà al recupero della cifra indebitamente percepita.

18. INFORMATIVA PRIVACY.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, i beneficiari sono informati, tramite specifica Informativa relativa al trattamento dei dati personali per i servizi erogati tramite i Sistemi informativi agricoli della Regione Lombardia (SISCO e SIARL), sulle motivazioni del trattamento dei dati personali, nonché sui diritti e sulle modalità di esercizio degli stessi.

19. PUBBLICAZIONE SITO ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA E MODULISTICA TECNICA.

Il presente documento è pubblicato sul sito dell'Organismo pagatore della Regione Lombardia al seguente indirizzo: <https://www.opr.regione.lombardia.it>., dal quale è altresì scaricabile la modulistica.

20.CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA MISURA ECCEZIONALE SOSTEGNO MERCATO AVICOLO 2023				
N.	FASI		SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPISTICA (*)
1	Presentazione della domanda		Beneficiario	Entro 01/09/2023
2	Scarico dati invio ad AGEA per controlli nazionali		OPR	Entro 23/10/2023
3	Istruttoria	Verifica Interventi – compilazione fase 4 SISCO	Organismo Delegato	Entro 17/11/2023
4	Istruttoria	Aggiornamento contributi ammessi da parte di Agea - compilazione fase 5 SISCO	Organismo Delegato	Entro il 24/11/2023
5	Scarico dati e invio ad AGEA per verifica contributo		OPR	Entro il 04/12/2023
6	Istruttoria	Riepilogo contributi definitivi Agea - compilazione fase 6 SISCO Chiusura e validazione compilazione fase 7 SISCO	OPR/Organismo Delegato	Entro il 11/12/2023
7	Pagamento		OPR	A partire dal 15/12/2023
(*) le tempistiche delle fasi 3– 6 potranno subire variazioni dipendenti dai tempi di restituzione dei dati da parte di AGEA				